

XLVIII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1909

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ANDREA COSTA.

INDICE.

| | Pag. |
|---|------------------|
| Disegni di legge (Approvazione): | |
| Variazioni nei bilanci delle poste e telegrafi e della marina. | 2127-28 |
| Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905 e assegnazione per le altre spese straordinarie del Ministero della marina (<i>Discussione</i>): | |
| ARLOTTA, <i>relatore</i> | 2132 |
| CHIESA EUGENIO | 2131 |
| MIRABELLO, <i>ministro</i> | 2132-34 |
| TREVES | 2132 |
| VIAZZI | 2130 |
| Transazioni con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto (<i>Approvazione</i>) | 2137 |
| Osservazioni e proposte: | |
| Lavori parlamentari: | |
| SCHANZER, <i>ministro</i> | 2127 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione): | |
| Maestri in soprannumero. | 2117 |
| CASALINI | 2123-25 |
| CAVAGNARI | 2127 |
| CICCARONE | 2127 |
| COMANDINI, <i>relatore</i> | 2117-18-20-24-26 |
| DI MARZO, <i>della Commissione</i> | 2125 |
| DI STEFANO | 2122-25 |
| FERRARIS CARLO | 2122 |
| LANDUCCI | 2118-25-26 |
| RAVA, <i>ministro</i> | 2118-22-23-26-27 |
| Relazione (Presentazione): | |
| Statistica dell'amministrazione telefonica (SCHANZER) | 2127 |

La seduta comincia alle ore 10.

LUCIFERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione della proposta di legge per i maestri in soprannumero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Per i maestri in soprannumero.

Come la Camera ricorda, la discussione rimase sospesa all'articolo 3. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COMANDINI, *relatore*. Se la Camera e l'onorevole Presidente me lo consentono, rammenterò brevemente a che punto era rimasta la discussione sull'articolo 3.

Stabilito che gli stipendi da assegnarsi ai maestri saranno per l'avvenire, come sono per il presente, a carico totale dei comuni, era sorta una contestazione, perchè il collega onorevole Queirolo aveva proposto che si desse ai maestri in soprannumero il decimo sessennale anche se per avventura fossero rimasti maestri in soprannumero per la durata del sessennio.

E la Commissione non aveva avuto alcuna difficoltà ad accettare questa proposta del collega Queirolo, quando l'onorevole Carlo Ferraris fece osservare che in questa maniera si poteva portare ai comuni un onere che avrebbe potuto far incontrare a questa legge qualche difficoltà.

Ora, la Commissione aveva appunto stabilito che i maestri provvisori non godessero del beneficio del decimo sessennale, preoccupata come era dal desiderio di non creare oneri ed imbarazzi alle finanze comunali. E poichè per l'ora tarda la seduta fu tolta, restammo in questa condizione di cose.

Ora dirò schiettamente che la Commissione, dal momento che poneva i maestri in soprannumero in una condizione giuridica ed economica che non avevano avuto per l'avanti, aveva creduto di non dover concedere loro tutto di un colpo anche questo aumento sessennale.

Naturalmente, la Commissione, di fronte alla proposta del collega Queirolo non poteva rifiutarsi di concedere questo beneficio, anche perchè egli si appellava all'articolo 243 del regolamento generale per l'istruzione primaria, il quale, e per la stessa sua dizione e per una concorde interpretazione datagli dalla giurisprudenza, stabilisce che i maestri

qualunque sia la durata e la qualità della loro nomina, godono sempre dell'aumento del decimo sessennale.

Del resto, riassunto così obbiettivamente lo stato delle cose, debbo dichiarare che la Commissione sarebbe lieta se la Camera volesse concedere ai maestri in soprannumero anche questo beneficio; ma, d'altra parte, non ne fa davvero una questione fondamentale, preoccupata soprattutto che la legge possa arrivare in porto senza eccessive difficoltà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo, poichè ne sono richiesto, che ormai sarebbe bene mantenere l'articolo come fu proposto e confermato dalla Commissione. È più chiaro e preciso. Io ho già dichiarato qui l'altra mattina che in tutte queste leggi per l'istruzione elementare è necessario soprattutto di formulare gli articoli ben chiari, per l'interesse di tutti e per evitare quei frequenti litigi che durano da anni e accrescono i malumori e i dolori. Formule chiare! (*Benissimo!*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metterò a partito l'articolo 3, che rileggo con l'aggiunta che fu concordata fra Governo e Commissione:

Art. 3.

Gli stipendi minimi da assegnarsi a totale carico dei comuni ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi sembra, onorevole Presidente, che l'onorevole relatore nulla abbia detto in merito al contributo dello Stato...

COMANDINI. Eravamo già d'accordo. L'onorevole Presidente ha letto l'articolo 3 con l'aggiunta che chiarisce come gli stipendi dei maestri in soprannumero saranno a totale carico dei comuni.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo scusa, onorevole Presidente. Non avevo udito l'inciso « a totale carico dei comuni »...

PRESIDENTE. Questo infatti era già stato inserito... e sarà bene che lo ripetiamo per non spaventare il ministro del tesoro. (*ilarità*).

Pongo a partito l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

Art. 4.

I maestri in soprannumero acquisteranno la titolarità di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari per anzianità senza demeriti, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria di prima nomina per i titolari secondo gli organici comunali.

Nei comuni non aventi un organico ed un regolamento propri i maestri in soprannumero verranno nominati per i posti titolari del corso inferiore e per le scuole rurali, anche se le vacanze si verificano nel corso superiore e nelle scuole urbane.

Ai maestri in soprannumero che acquistano la titolarità in corso di triennio sarà computato agli effetti della conferma il servizio antecedentemente prestato in tale qualità.

LANDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANDUCCI. Giungo in questa discussione quando il concetto del disegno di legge è già stato incarnato nei tre primi articoli, che sono fondamentali, approvati; quindi ho poca speranza che l'articolo quattro, importantissimo e fondamentale, sia radicalmente mutato; tanto poca speranza che non ho proposto un articolo sostitutivo.

Mi pare però non inutile osservare quale innovazione profonda rechi l'articolo, che ora si discute, al sistema che ora vige per la nostra legislazione scolastica, e provocare dal relatore dichiarazioni che tendano a tranquillizzare i maestri titolari delle scuole rurali e delle scuole urbane di comuni di minore importanza relativa, che da questo articolo evidentemente sono danneggiati.

Ciò che dico non è nuovo, perchè ve n'è un accenno anche nella relazione diligentissima dell'onorevole Comandini; ma la cosa a me pare di grandissima importanza.

Il sistema della nostra legge è questo, che ad ogni concorso possano presentarsi tutti i maestri d'Italia; sicchè, quando un comune importante apre dei concorsi con degli stipendi superiori ai minimi, e per l'attrazione che i grandi centri, com'è naturale, esercitano, possono presentarvisi i maestri di tutti i paesi. Per i maestri rurali o per

maestri di comuni secondari è ideale accarezzato lungamente e assiduamente, prestar lodevole servizio nel proprio comune, e poi, col titolo che da questo servizio risulta, presentarsi al concorso nel comune più grande, ed avere così il meritato premio del proprio zelo.

Il disegno di legge che ora discutiamo poteva seguire due vie, o la via che fu prescelta provvisoriamente dalla legge 14 luglio 1907, di cui ebbi l'onore di essere relatore, oppure il sistema che questo disegno di legge gli ha sostituito.

Il primo sarebbe stato di fare dei maestri in soprannumero una categoria speciale di maestri, dar loro la stabilità, ma non dare il diritto di diventare titolari se non presentandosi insieme agli altri ai concorsi futuri, nei quali avrebbero potuto far valere il titolo acquistato coll'esercizio dell'ufficio di maestro soprannumero.

Il secondo è quello di stabilire automaticamente che i maestri in soprannumero diventino, man mano che si producono delle vacanze, titolari.

Non esito a dire che avrei preferito il primo sistema, perchè sarebbe stato molto meglio inquadrato con le idee generali e fondamentali del legislatore, relativamente alla nomina dei maestri elementari, e avrebbe mantenuto fermo il principio che in ogni concorso si sarebbero potuti presentare tutti i maestri, tanto quelli in soprannumero, quanto quelli dei comuni rurali o dei comuni di inferiore importanza.

In questo modo sarebbero state difese ad un tempo le ragioni dell'insegnamento e quelle degli insegnanti. Per l'insegnamento sarebbe stato sufficiente garanzia il concorso speciale per divenire maestri in soprannumero, per gli insegnanti da un lato la stabilità come maestri in soprannumero, dall'altro il titolo dall'ufficio ricoperto sarebbero stati sufficienti vantaggi.

Invece, facendo passare automaticamente, come il progetto fa, i maestri in soprannumero ad occupare i posti che di mano in mano si fanno vacanti, si rende quasi impossibile o difficilissimo agli altri maestri, specialmente dei comuni rurali, di cimentarsi nel concorso.

Avverrà probabilmente che i grandi comuni nomineranno precisamente quel tale numero di maestri in soprannumero che corrisponde su per giù alle vacanze annuali, sicchè un concorso per la nomina diretta dei titolari sarà molto raro che abbia luogo;

anzi, e l'esperienza mi darà ragione, in molti comuni concorsi per maestri titolari non avvengono più.

Non solo, ma i maestri, ai quali provvede questa legge e ai quali del resto avrei voluto anch'io concedere la stabilità come maestri in soprannumero, non è sicuro che abbiano esercitato effettivamente l'ufficio, sicchè è possibile, che sieno promossi titolari, senza che in realtà abbiano dato alcuna prova di abilità didattica, e, se è corso un triennio, divengono titolari stabili, non v'è, vale a dire, più mezzo per licenziarli, salvi i casi rarissimi determinati dalla legge.

Lo stesso disegno di legge all'articolo 1° dice che i maestri in soprannumero sono assunti per sopperire alle eventuali supplenze dei maestri titolari e per gli altri servizi scolastici in genere; dunque questi maestri hanno il loro posto nell'effettivo insegnamento per il caso che del loro servizio esista la necessità, ma può accadere che questa necessità non sia sentita o lo sia per un brevissimo tempo.

E si noti, che nella legge provvisoria del 1907 si dichiarò necessario un servizio di tre anni effettivamente prestato: anzi, si aggiunse, e si fece bene, servizio lodevole, oltre altre garanzie, che si aggiunsero con innegabile ragione: non si capisce quindi perchè la stessa cosa non si dovrebbe chiedere anche per i maestri in soprannumero.

Mi spiego meglio. Se la categoria dei maestri in soprannumero fosse stata tenuta nel disegno di legge separata, indipendente, allora il pericolo che il servizio non si sia prestato non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato più raramente, o almeno, divenendo i maestri in soprannumero titolari, avrebbe dovuto sottostare a un nuovo periodo di prova; invece in questo modo esso si verificherà senza dubbio, e quindi crederei opportuno che convenga aggiungere all'articolo la condizione che si sia prestato effettivamente servizio per tre anni, anche perchè tale aggiunta non modificherebbe radicalmente il concetto cui è ispirata.

Il concetto finale della legge è appunto che il periodo, il quale precede la stabilità, sia un periodo di prova, da cui risulti l'abilità didattica dell'insegnante. Orbene, quando non si ha la sicurezza che questo periodo di prova del vero ed effettivo insegnamento sia stato fatto, mi pare che pel bene dell'istruzione elementare si corra non lieve pericolo.

Questa aggiunta del servizio, anzi del servizio lodevole effettivamente prestato,

potrebbe accettarsi senza alterare le basi del disegno di legge, mentre io stesso convengo che con l'altro metodo il disegno di legge dovrebbe quasi interamente rifarsi.

Del resto mi ha sorpreso, che contro il principio accolto da questo disegno, di fare entrare automaticamente i maestri soprannumero fra i titolari, non sieno insorti tutti i maestri rurali d'Italia, anzi anche quelli dei comuni urbani non grandissimi, perchè toglie loro la possibilità, che oggi hanno, della carriera fra vari comuni. Nè si può rispondere che potranno concorrere per divenire maestri in soprannumero nei grandi comuni, perchè gli svantaggi, in specie la eventuale diminuzione dei posti, che sfiderebbero, sarebbero molto gravi.

In conclusione ai maestri in soprannumero era conveniente provvedere in modo generale e definitivo, ma non si dovevano confondere con i maestri titolari.

L'ultimo periodo dell'articolo, il quale dice che ai maestri in soprannumero, che acquistano la titolarità in corso di triennio sarà computato agli effetti della conferma il servizio precedentemente prestato in tale qualità, è coordinato a quanto dispone l'articolo 2, che dà la stabilità dopo tre anni, dà cioè valore all'ufficio prestato dai maestri in soprannumero, ed effettivamente è logico che una volta che i maestri in soprannumero diventano automaticamente titolari, e lo divengono stabili, se compiono già il triennio, il loro servizio, anche se non ha raggiunto il triennio, sia valutato per la stabilità. Accettato un sistema, bisogna senza dubbio spingerlo sino a tutte le sue necessarie e logiche conseguenze.

Però domando se anche questa disposizione non sia un poco pericolosa, ove non si determini nella legge la condizione che il servizio sia stato effettivamente e lodevolmente prestato: è facile, ripeto, che nel primo semestre od anche nel primo anno il maestro in soprannumero non abbia mai insegnato, perchè, pur essendo rimasto a disposizione del comune, non vi sia stato bisogno del suo servizio; ed allora egli verrebbe a trovarsi in una condizione molto privilegiata rispetto ai maestri titolari, i quali debbono per tre anni aver dato prova della loro valentia ed abilità col servizio effettivamente prestato.

E concludo: la prima mia proposta, ne convengo anch'io, sovvertirebbe il disegno di legge che dovrebbe esser sottoposto a nuovo esame dalla Commissione; nè mi il-

ludevo, che essa lo avrebbe voluto; forse la cosa sarà ristudiata in altra sede; per la seconda proposta chiedo al relatore ed al ministro se non sia opportuno, come già si fece con la legge provvisoria del 1907, di introdurre la condizione che si sia realmente prestato servizio lodevole per tre anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COMANDINI, *relatore*. Debbo pregare il collega Landucci di ritirare la sua proposta. Dichiaro subito che la Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, si è fatta anche il quesito che il collega Landucci propone: « si deve creare, dei maestri in soprannumero, una categoria tutta affatto speciale di maestri, i quali sarebbero in una specie di limbo magistrale? »

Non arrivo a comprendere interamente il concetto dell'onorevole Landucci, il quale arriverebbe a dare stabilità ai maestri provvisori, che non possono assolutamente averla, che non possono averla perchè appunto sono provvisori; i loro posti potrebbero essere soppressi, o diminuiti di numero, e allora, se dessimo loro la stabilità, avremmo dei maestri che hanno diritto di mantenere la stabilità, anche dopo che non esistono i posti, ai quali dovrebbero essere applicati.

D'altra parte, abbiamo voluto stabilire, col nostro disegno di legge, che tutta quanta l'entrata dei maestri, che debbono insegnare o prestare il loro ufficio nelle scuole, deve essere regolata dalla norma generale del concorso, perchè è questa norma che ha costituito da un lato una conquista per i maestri, e dall'altro ha costituito e costituisce una garanzia per la scuola.

Oggi, comprendo che i maestri in soprannumero, che sono nominati senza nessuna garanzia, ad arbitrio, quasi, di una amministrazione comunale e qualche volta magari di un solo assessore della pubblica istruzione, debbano, se vogliono entrare a far parte della scuola come maestri titolari, fare un altro concorso; ma non comprendo come, dacchè i maestri in soprannumero debbono passare sotto l'esperienza del concorso, dovrebbero poi fare un altro concorso per diventare titolari.

Per quale ragione dobbiamo sottoporre questi maestri a una duplice prova di concorso? Il concorso per maestro in soprannumero sarà un concorso generale, e sarà anzi questa la maniera di giovare soprattutto ai maestri rurali. Non bisogna mai astrarre dalla realtà,

onorevole Landucci, finchè manteniamo la nomina dei maestri in soprannumero a piacere dell'amministrazione, creando questa categoria speciale di maestri che l'amministrazione sceglie, specialmente nelle grandi città, tra quegli elementi che ha sottomano. E poi per quanto la legge dichiara che il maestro in soprannumero deve restare tale per un anno solo, in realtà resta per due, tre, quattro, cinque anni, sbalzato da un insegnamento all'altro e da una mansione all'altra. Essi costituiscono poi quello strato di insegnanti, che è in uno stato continuo di inquietezza, che non giova nè a loro, nè alla scuola.

Se l'onorevole Landucci volesse stabilire la nomina dei maestri in soprannumero, come si farà da ora in poi, io non saprei comprendere la ragione, per la quale questi maestri, che hanno superato un concorso, dovrebbero dopo un breve periodo di tempo superarne un altro. E dico: dopo un breve periodo di tempo, perchè il collega Landucci deve persuadersi che finora in questa materia eravamo in un caos, tanto è vero che le amministrazioni non erano tenute a dare conto alle autorità scolastiche dei maestri in soprannumero. Vi sono state amministrazioni che si sono concesse il lusso di un numero straordinario di maestri in soprannumero. Da oggi in avanti questa materia sarà regolata; si debbono aprire dei concorsi, il provveditore e l'ispettore dovranno vedere se il numero dei concorsi risponda ai bisogni del momento, non si dovranno avere nè eccessi, nè difetti, perchè le autorità scolastiche dovranno pensare a rispondere ai bisogni della scuola.

Io credo, quindi, che sia di gran lunga preferibile questo metodo, che mentre apre la possibilità a tutti di concorrere ai posti di maestri in soprannumero, crea una categoria di persone, che sono regolate dallo stato giuridico, per il quale i maestri, dopo aver fatto il concorso non ne debbono a breve scadenza fare un altro.

Vengo ad un'altra obiezione del collega Landucci: Egli dice: Se volete computare gli effetti del servizio provvisorio, dovete richiedere il servizio effettivo. Ma il collega Landucci immagina bene che i comuni non nominano dei maestri per non far fare loro nulla; io non credo che vi siano in Italia comuni in tale condizione, da poter dire: accresciamo i nostri ruoli magistrali di dieci, quindici, venti posti, per il pia-

cere di pagare dieci, quindici, venti insegnanti.

I comuni, diciamo la verità, nelle condizioni economiche in cui si trovano, tendono a nominare il minor numero possibile di maestri, tanto è vero che indugiano abilmente a sdoppiare le scuole quando ci sono più di 70 allievi e cercano di protrarre l'apertura dei concorsi più che sia possibile. Allora, se questo maestro presta un servizio effettivo al comune, perchè gli vogliamo togliere, non dirò il sessennio per una considerazione economica, ma il diritto di compiere questo termine, agli effetti della stabilità? D'altra parte, l'onorevole Landucci l'insegna a me, perchè accrescere i carichi di questi maestri? Il maestro in soprannumero non potrà, col nostro sistema, stare insegnante provvisorio più di un anno o due al massimo, ma saranno uno o due anni di servizio effettivo. Ma dovrà ben fare il maestro in soprannumero, e di questo servizio si dovrà tener conto per dire: tu meriti o non meriti la stabilità.

LANDUCCI. L'avrà automaticamente.

COMANDINI, *relatore*. Non si conferma affatto automaticamente, perchè anche la stabilità, come abbiamo detto all'articolo 2, è regolata dalle stesse norme che regolano i maestri effettivi, per cui, se non ha prestato servizio in maniera didatticamente inappuntabile, si potrà licenziarlo prima che sia scorso un triennio. D'altra parte, diciamo anche la verità, la legge ha stabilito un triennio. Non è un periodo breve, perchè ci sono tanti altri funzionari che debbono passare un biennio soltanto per ottenere la stabilità, e non si comprende perchè i maestri debbono avere un triennio; ma conserviamolo pure perchè il maestro possa dar prova completa della sua attitudine didattica. Ma quando questo povero maestro ha fatto un anno o due come provvisorio, magari servendo qualche volta, nello stesso periodo di tempo, in tre o quattro scuole diverse, avendo da ridurre tre o quattro scolaresche al minimo comune denominatore dell'insegnamento, sarebbe strano, sarebbe ingiusto, che dovesse ricominciare quasi da capo senza computargli il tempo fatto come provvisorio.

E poi tutto questo riguarda un po' anche i comuni. I comuni hanno regolamenti propri. Penseranno essi un po' a regolare questa materia, come regolano tutto il resto della materia scolastica, compatibil-

mente entro le rotaie delle disposizioni generali della nostra legge.

E qui vorrei aggiungere una spiegazione all'onorevole Carlo Ferraris. Egli chiede che cosa significhi: « Ai maestri in soprannumero che acquistano la titolarità in corso di triennio sarà computato agli effetti della conferma il servizio antecedentemente prestato in tale qualità ».

Significa questo. Oggi, malgrado il concorso, il maestro, nominato titolare, deve fare un triennio di esperimento, durante il quale potrebbe, per insufficienza didattica, essere licenziato. Se l'ispettore si persuade che questo maestro didatticamente non ha dato buona prova e non la darà, ne propone il licenziamento al Consiglio provinciale scolastico. Allora abbiamo detto questo: il maestro provvisorio quando diventa titolare, ricongiunge il servizio prestato come provvisorio a quello che presterà come titolare, agli effetti del triennio di esperimento.

Se diventa titolare un anno dopo, egli deve fare solo due anni di esperimento come titolare: se diventa titolare due anni dopo deve fare un anno solo e, quando ha compiuto il triennio, sia come provvisorio, sia come effettivo, se non è licenziato, acquista la stabilità. Questo è il significato dell'ultimo capoverso dell'articolo 4, il quale si ricongiunge alla regola generale intorno agli effetti della stabilità dei maestri.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Prendo la parola per proporre una migliore redazione di questo articolo, che così come è scritto fa sorgere il dubbio che i maestri in soprannumero acquistino la titolarità, soltanto nel caso in cui venissero a rendersi vacanti i posti di titolari per anzianità senza demeriti, di modo che se venissero a vacare i posti di titolari per scelta, questi maestri in soprannumero non acquisterebbero la titolarità!

Ogni dubbio viene tolto, se alla redazione del disegno di legge si sostituisce quest'altra, che io propongo:

« I maestri in soprannumero, di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari, acquisteranno la titolarità per anzianità senza demeriti; rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali ».

Ed un'altra parola a proposito della re-

dazione del secondo comma. In questo comma si dice: « Nei comuni non aventi un organico ed un regolamento propri i maestri in soprannumero verranno nominati per i posti titolari del corso inferiore ecc. ». Parrebbe dalla redazione che questo secondo comma non si riattacchi al primo capoverso, mentre, invece, esso ne è il completamento.

Ora anche qui con una semplice aggiunta ogni dubbio sparisce. Il comma, secondo me, dovrebbe essere redatto così:

« Nei comuni, non aventi un organico ed un regolamento propri, i maestri in soprannumero, acquistando la titolarità, verranno assegnati ai posti del corso inferiore delle scuole rurali, ecc. ».

L'articolo così redatto diviene chiaro e preciso e non dà luogo ad equivoci. Io spero che la Commissione ed il ministro accetteranno le piccole modificazioni che ho avuto l'onore di proporre.

COMANDINI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta queste modificazioni?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se ho bene inteso, le proposte di modificazioni che ha fatto l'onorevole Di Stefano non alterano il concetto di questo articolo; mi pare dunque si possano accettare, perchè lo rendono più perspicuo al lettore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carlo Ferraris.

Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare perchè il collega Comandini ha bensì spiegato il significato da attribuirsi alle parole *in corso di triennio*, ma l'espressione resta sempre assai infelice. Infatti, per comprendere che cosa quelle parole vogliono dire, bisogna sapere che oggi i maestri regolarmente nominati devono subire ancora un triennio di esperimento; ma per sè la frase è molto vaga. Siccome le formule delle leggi devono essere chiare e di facile intendimento, così io proporrei di modificarla così: *in corso del triennio di esperimento*, perchè così almeno si capisce a che cosa si riferisce quella parola *triennio*.

COMANDINI, *relatore*. Sì, va bene.

FERRARIS CARLO. Io non mi oppongo poi a che si approvi questa disposizione, ma mi pare molto grave computare il servizio antecedentemente prestato senza essere certi che esso abbia avuto quella continuità e quell'intensità che si vogliono nell'opera di un maestro regolarmente nominato durante

il periodo di esperimento: si dà cioè valore ad un servizio prestato senza richiedere la garanzia, che esso sia stato veramente lo- devole.

Io però, ripeto, non mi oppongo all'ap- provazione di questa disposizione; mi con- tento di proporre quella modificazione di forma che ministro e Commissione sembra che accettino.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono liberi i comuni di accettare questo si- stema.

PRESIDENTE. Se non erro, queste mo- dificazioni sono accettate dal ministro e dalla Commissione.

L'articolo 4, con le modificazioni degli onorevoli Di Stefano e Ferraris accettate dal Governo e dalla Commissione, verrebbe quindi ad essere formulato così:

« I maestri in soprannumero di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari acquisteranno la titolarità per an- zianità senza demeriti, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comu- nali.

« Nei comuni non aventi un organico ed un regolamento propri i maestri in soprannumero, acquistando la titolarità, verranno assegnati ai posti del corso inferiore e delle scuole rurali, anche se le vacanze si veri- fichino nel corso superiore e nelle scuole urbane.

« Ai maestri in soprannumero che acqui- stano la titolarità in corso del triennio di esperimento sarà computato agli effetti della conferma il servizio antecedentemente pre- stato in tale qualità ».

Metto a partito l'articolo 4 così modifi- cato.

(È approvato).

Art. 5.

I maestri in soprannumero attualmente in servizio, qualunque sia la loro denomina- zione (supplenti, assistenti, provvisori, sot- tomaestri e simili) verranno nominati senza bisogno di ulteriore concorso e secondo le norme dell'articolo precedente ai posti di titolari di mano in mano che si renderanno vacanti, purchè la loro nomina a maestri in soprannumero sia stata fatta in seguito a regolare concorso per titoli o per titoli ed esami, ovvero scegliendoli nella graduatoria dei concorrenti ai posti di titolari.

Avranno lo stesso diritto quegli inse-

gnanti che hanno acquistata la stabilità nell'ufficio a norma della legge 14 luglio 1907.

CASALINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CASALINI. L'articolo 5 tende a siste- mare quei maestri che si trovano attual- mente in servizio e richiede, per la loro si- stemazione, anzitutto che siano attualmente in servizio, e in secondo luogo, che siano stati nominati per concorso regolare.

Poichè questa legge è a vantaggio dei maestri e della scuola ed è anche in parte una legge di riparazione, mi permetto di presentare un emendamento che valga a si- stemare una piccola parte di maestri che, secondo la redazione attuale dell'articolo 5, sarebbe da tale vantaggio e da tale ripara- zione completamente esclusa.

Vi sono maestri che furono nominati per regolare concorso e che prestavano servizio da un tempo abbastanza lungo, ed anche nel presente anno scolastico; ma furono li- cenziati prima d'oggi; e quindi non si tro- vano attualmente in servizio. Questi maestri furono licenziati, ad esempio, alla fine del- l'anno, senza che fosse intervenuto nessun demerito loro.

Se questa legge fosse venuta prima delle elezioni generali, i detti maestri sarebbero stati completamente sistemati; mentre in- vece, per un fatto da loro indipendente, quello che la legge è venuta in ritardo, essi sono danneggiati.

Quindi mi permetto di presentare a que- st'articolo un'aggiunta che suonerebbe in questi termini:

« Godranno di questa medesima facoltà quei maestri in soprannumero, che nominati in seguito a regolare concorso, prestarono servizio anche nel presente anno scolastico 1908-909 e non furono licenziati per deme- rito ».

Si tratta di una piccola categoria di maestri; ma non credo che si possano sacri- ficare anche i pochi che, in fine dei conti, sarebbero sistemati, se, per condizioni indi- pendenti da loro, la legge avesse avuto il suo corso normale.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Casalini mi consenta subito un'osservazione.

Non so l'opinione della Commissione e dei proponenti di questo disegno di legge; ma debbo far considerare all'onorevole Casalini che noi discutiamo una legge che dà una facoltà ai comuni; non facciamo una legge solamente per la scuola e pei maestri, come egli ha detto.

Si deve quindi badar anche al diritto e alle condizioni dei comuni. Equità per tutti!

La Camera ha preso l'iniziativa di questa legge, in seguito a discussioni avvenute due anni fa in quest'aula, e allo scopo di provvedere alle necessità di certi (specie grandi) comuni i quali hanno bisogno d'avere maestri in soprannumero e vogliono per questo servizio una norma giuridica.

La legge è facoltativa, e non obbligatoria per tutti i comuni; perchè un comune a cui non piacesse, per caso, le norme che stabiliamo in questa legge, potrebbe non applicare la legge, e provvedere alle supplenze d'urgenza, e le cose resterebbero così allo stato in cui oggi già in pratica sono, con le leggi fondamentali dei maestri.

Ora il mettere in una legge - che dà una facoltà ai comuni, - l'obbligo di richiamare in servizio maestri che i comuni hanno già licenziato, sia pure senza demerito, è un principio al quale io non posso adattarmi.

La legge troverebbe, se fosse così votata, maggiori difficoltà.

Creda l'onorevole Casalini che in queste leggi per la scuola, il voler caricare e sopraccaricare tante norme per casi singoli e tener conto delle condizioni di tutti i luoghi e di tutte le persone, non fa che accrescere le difficoltà.

I colleghi dell'estrema sinistra sanno bene che la legge così detta Rampoldi, che fu presentata anni sono appunto per sistemare, agli effetti della pensione, le condizioni dei maestri, che avevano prestato servizio nelle provincie e nei comuni e che poi erano passati al servizio dello Stato, non è mai venuta innanzi, perchè è stata talmente sopraccaricata, da rappresentare uno spavento pel tesoro. È facile ascoltar lamenti, e concedere... ma occorrono i mezzi per pagare.

Laonde pregherei l'onorevole Casalini di pensare all'effetto che potrebbe portare un emendamento di questo genere, che obbliga i comuni a riammettere in servizio i maestri che essi, per ragioni oneste e giuste di finanza o altro, hanno licenziati. Non possiamo fare leggi in questo senso. Ed ora desidero di sentire l'opinione della Commis-

sione al riguardo, ma non mi pare che questa sia una norma opportuna da introdurre nella legge e che vada al di là del pensiero dei proponenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COMANDINI, *relatore*. Io stesso, a nome proprio di tutta la Commissione, debbo pregare l'onorevole Casalini di non insistere nel suo emendamento, non solo per le ragioni egregiamente esposte dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, ma anche perchè bisogna tener conto del fatto che noi sistemiamo i maestri che prestano servizio: ma quelli che non prestano servizio non sono maestri.

Non basta, ma io domando all'onorevole Casalini: perchè allora onestamente non dovremo sistemare anche quelli che hanno prestato servizio nel 1907? Io potrei fargli vedere, che alla Commissione erano arrivate una quantità di domande di maestri che hanno servito nel 1907 e di altri che hanno servito in principio del 1908. Tutti dicevano: Includeteci in questa legge. Ed io debbo aggiungere che sono venute domande delle maestre di asilo, delle maestre di ricreatori; insomma da tutte le parti si voleva entrare in questa legge che avrebbe dovuto essere una specie di lavacro universale; cosa che non può essere assolutamente accettata, perchè, siccome i maestri in soprannumero sono facoltativi e vengono nominati dai comuni in quanto essi abbiano bisogno di nominarli, o in quanto credano di doverli nominare, non solo sarebbe molto strano che noi d'un tratto introducessimo l'obbligo ai comuni di mettere a posto i maestri che erano già stati nominati facoltativamente e sotto la condizione che il loro servizio cessava tutte le volte che non era più necessaria l'opera loro, ma noi finiremmo per creare una nuova disparità in confronto di quelli che avessero prestato servizio o nel 1907 per tutto l'anno scolastico, o per il principio del 1908.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. E poi il comune non applica la legge.

COMANDINI, *relatore*. La legge deve riguardare e riguarda quei maestri che sono in servizio. La legge è già di una grande larghezza, ma non abbraccia tutti i maestri in servizio; perchè la Camera vedrà che per andare automaticamente nel posto di titolare bisogna avere sostenuto il concorso ed essere stato scelto nella graduatoria dei concorrenti ai posti di effettivo. Ma questo

è stato fatto, non soltanto per un sentimento di giustizia, ma anche per un desiderio manifestato dalla classe magistrale, la quale, mentre si è preoccupata di dare ai maestri in soprannumero una posizione giuridica ed economica, non ha però voluto aprire le braccia a tutti quanti, perchè le norme fondamentali che noi finalmente abbiamo potuto ottenere dal potere legislativo debbono essere osservate e non essere in alcuna maniera vulnerate. Perciò venire ad includere in questa legge coloro che hanno servito una volta e non hanno servito più, sarebbe snaturare completamente il criterio della legge medesima. Io capisco che potranno verificarsi quei casi rari pei quali sarà doloroso di non poterli fare entrare in questa legge, ma purtroppo questi casi avvengono sempre, quando si vuole sistemare una posizione di cose, che si è trascinata così alla meglio fino al giorno d'oggi.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, mantiene o ritira il suo emendamento? Noti però che, non essendo firmato da dieci deputati, non può essere messo a partito, ove non sia accettato dal Governo e dalla Commissione.

CASALINI. Non insisto nel mio emendamento, ma nel presentarlo mi ero ispirato ad una condizione dolorosa che avevo veduto nella mia città. Vi furono delle maestre nominate nel 1906 con concorso, che prestarono servizio fino al 31 dicembre 1908. Presentemente — e solo da pochi mesi — esse furono licenziate. Orbene, mi pareva che si dovesse tener conto di questa speciale condizione di cose. Ma poichè l'onorevole ministro e l'onorevole relatore si oppongono, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

I comuni che hanno maestri in soprannumero, muniti di legale abilitazione, assunti entro il 30 aprile 1909 senza le forme di che all'articolo precedente, hanno facoltà di provvedere per un triennio a coprire i posti di titolari, che restassero vacanti dopo l'applicazione di detto articolo, mediante un concorso interno secondo le norme di legge.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Di Marzo.

DI MARZO. Sarò brevissimo. La Commissione, di cui ho l'onore di far parte, ha

creduto, per impedire possibili abusi, di stabilire all'articolo 6 una data, scegliendo quella del 30 aprile 1909. Come si vede, questa data non è quella nè dell'anno finanziario, nè dell'anno scolastico. Per cui può subire un mutamento, purchè si conservi l'intenzione che ad essa ha voluto dare la Commissione.

Ora ai maestri provvisori di Napoli, nominati nel 1907, i quali furono licenziati e dopo vennero riammessi semplicemente il 13 dello scorso maggio, sarebbe strano di creare una posizione litigiosa, mettendo uno dei comuni più grandi d'Italia in condizione di non potere adottare l'articolo 6.

D'accordo quindi con la Commissione pregherei l'onorevole ministro di consentire che la data del 30 aprile venga mutata con quella del 30 maggio e così conserveremo il carattere che ci siamo imposti di dare alla legge con la data del 30 aprile.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Io volevo precisamente fare la stessa proposta che ha fatto un membro della Commissione; sicchè mi sento confortato dall'autorevole parere della Commissione. Solamente osservo che maggio, a differenza di aprile, non finisce il 30, ma il 31; quindi dovrebbe dirsi al 31 maggio. (*Si ride*).

E poichè questa legge sarà votata domani dal Parlamento, io crederei opportuno segnare la data del catenaccio al 10 giugno, data in cui la Camera voterà la legge.

LANDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANDUCCI. Anzitutto io aderisco e trovo opportunissima la proposta del collega Di Marzo di portare la data al 31 maggio, tanto più che essa coincide in pratica con la fine dell'anno scolastico.

Però, dato il sistema, il complesso e lo spirito dei nostri regolamenti scolastici, chiedo soltanto all'onorevole relatore una qualche spiegazione su questa proposta del concorso interno. Io trovo giusto che si sistemi la posizione di questi maestri stati chiamati in servizio provvisorio fino ad oggi, ma il concorso interno a me pare che differisca profondamente dal concorso che è stabilito dalle nostre leggi. Si potrà trattare di uno o due maestri in soprannumero ed il concorso interno si trasformerà inevitabilmente in un esame di idoneità, che è totalmente diverso dall'esame di concorso.

Ora a me pare sarebbe stato più conve-

niente, accenno soltanto alla proposta perchè rimanga negli atti della Camera, che sarebbe stato più conveniente applicare ai maestri nominati fino al 31 maggio il principio stabilito dalla legge provvisoria del 1907 che quando abbiano prestato effettivo servizio per un triennio possano i comuni, se vogliono, come fu fatto con quella legge, nominarli in soprannumero definitivamente.

A me pare che il concorso interno si risolverà in un concorso *pro forma*, perchè bisogna vivere nell'ambiente pratico della vita comunale per comprendere che il concorso, in ispecie trattandosi di pochi maestri, vorrà dire *a priori* la loro approvazione. Credo, mi si consenta di ripeterlo, che sarebbe stato molto più opportuno applicare a questi maestri il principio stabilito dalla legge 1907, cioè a dire: dare facoltà ai comuni di accettare come titolari i maestri provvisori quando abbiano prestato un servizio effettivo di tre anni.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COMANDINI, relatore. Per quel che riguarda la proposta del collega Di Marzo, segretario della Commissione, non c'è nessuna difficoltà ad accettarla. Questa data costituisce quello che si chiama il catenaccio. Potrebbe avvenire per una combinazione qualunque che la legge tardasse ad essere promulgata e ci fossero dei comuni i quali, per favorire Tizio, Caio, Sempronio, nominassero costoro come maestri in soprannumero riempiendo le file dei ruoli; ora noi è proprio questo che abbiamo voluto assolutamente impedire; tanto più poi che la data del 31 maggio corrispondendo quasi con la fine dell'anno scolastico, non v'è pericolo di avere un numero di supplenti i quali vadano indebitamente ad occupare dei posti, dai quali potrebbero salire a quelli dei titolari; non v'è pericolo di commettere ingiustizie lasciando fuori qualcuno che legittimamente in questo periodo di tempo possa essere stato assunto dai comuni: ecco perchè noi concordiamo nella data del 31 maggio.

Quanto a quello che ha detto l'onorevole Landucci io gli dirò subito una ragione la quale gli dimostrerà la ragion di essere di questo articolo 6. Noi avevamo provveduto con l'articolo 5 per quei maestri i quali erano entrati nelle file magistrali per la porta aperta del concorso, concorso a posti di titolari e concorsi speciali per maestri in soprannumero, sia fatti per titoli, sia fatti

per titoli e per esame. Restava fuori una grande categoria di maestri, i quali erano stati, come si suol dire, comunque assunti, cioè assunti senza la garanzia del concorso.

Per costoro noi avevamo detto: non vogliamo sanare la loro posizione, come, in fondo, era stata sanata dalla legge 14 luglio 1907; e siccome qui si tratta di cosa avvenuta in alcune grandi città, abbiamo detto: diamo facoltà ai comuni di aprire un concorso interno fra costoro. Così i comuni potranno, fra questi maestri in soprannumero che essi abbiano chiamato, senza nessuno esperimento, senza nessuna garanzia, scegliere, mediante un concorso interno, quelli che realmente sono meritevoli di andare a coprire il posto a cui aspirano. Ecco la ragione che ha determinato l'articolo 6. È un articolo, dirò transitorio nel transitorio.

Si tratta di cercare il modo, per cui anche quei maestri, i quali sono stati assunti senza alcuna garanzia possano, per mezzo di un concorso interno, con una certa selezione, occupare il posto di titolare ma occuparlo alla condizione di esserne realmente degni. Ecco la ragione, per la quale noi, mentre abbiamo messo il sistema del concorso interno, come facoltà, per un termine breve, e soltanto nel caso in cui i maestri siano stati assunti senza alcuna forma di concorso, o concorso per il posto speciale, o concorso generale per il posto di titolare, abbiamo voluto mettere questa disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non mi oppongo alla proposta dei colleghi che vogliono sostituire il maggio all'aprile.

Per il resto credo che l'onorevole Landucci vorrà persuadersi delle ragioni dell'onorevole Comandini, e... uscire da questa legge transitoria senz'altre novità.

PRESIDENTE. Sembra che la proposta di sostituire la data del 31 maggio a quella del 30 aprile 1909 sia concordemente accettata.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Landucci non insisterà nella sua proposta.

LANDUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 6 come ho letto, salvo la sostitu-

zione della data del 31 maggio a quella del 30 aprile 1909.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 7 proposto dall'onorevole Ciccarone, che è il seguente:

Art. 7. —

La stessa facoltà di cui all'articolo precedente è data ai comuni che hanno direttori didattici provvisori, fra i quali esclusivamente potrà per un triennio aprirsi concorso per provvedere a coprire posti vacanti di direttori didattici titolari, purchè i concorrenti abbiano il titolo legale di abilitazione.

L'onorevole Ciccarone ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CICCARONE. Io aveva presentato quest'articolo aggiuntivo, perchè mi pareva appunto consigliato dalle stesse ragioni di giustizia, o almeno di equità, che furono dimostrate da altri colleghi. Poichè però mi sono persuaso, anche dalle ragioni dell'onorevole ministro, che in una legge di maestri in soprannumero difficilmente si poteva comprendere i direttori didattici...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Meno male!

CICCARONE. ... pur essendo però identica la loro posizione, identico forse anche il loro diritto ad una sistemazione giuridica, io ritiro l'articolo aggiuntivo, confidando che il ministro voglia accogliere l'invito già fatto nell'ordine del giorno del collega Gallino.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Risposi già all'onorevole Cavagnari in questo senso, ed egli si dichiarò soddisfatto nella sua cortesia. Io spero che la stessa sorte avrà la mia preghiera fatta all'onorevole Ciccarone.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari propone il seguente articolo aggiuntivo:

« I dirigenti di scuole elementari che alla promulgazione della presente legge si trovano in qualsiasi modo in carica da oltre due anni, e che abbiano dato prova di lodevole servizio, purchè ne possiedano i dovuti requisiti s'intendono — previo parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico — confermati in modo definitivo nel posto che occupano ».

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgerlo.

CAVAGNARI. Io non aggiungerò parola a quello che già dissi in occasione della discussione generale.

Sono dispostissimo a ritirare il mio articolo aggiuntivo, e confido che, giacchè siamo in tema di leggi di integrazione e di riparazione, si vorrà provvedere anche a questa condizione in cui si trovano questi direttori didattici.

Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Essendo state ritirate queste proposte, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di una relazione.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione statistica dell'Amministrazione telefonica per l'esercizio finanziario 1907-908 in omaggio all'articolo 27 della legge 7 luglio 1907.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. All'ordine del giorno segue il disegno di legge n. 119. Ora, per sopravvenute necessità di amministrazione occorre un lieve ritocco a questo disegno di legge per maggiori assegnazioni recante il n. 119, ritocco per il quale bisognerà prendere accordi col Ministero del tesoro.

Poichè il ministro del tesoro non è presente, io pregherei l'onorevole Presidente perchè voglia rimettere questo disegno di legge alla prossima seduta mattutina.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole ministro; così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni per lire 531,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 118-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

- Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 351,850 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei nuovi capitoli 107-*bis*, 139-*ter* e 144-*bis* indicati nella tabella medesima.

Si dia lettura della tabella annessa a questo articolo.

CAMERINI, *segretario*, legge:

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Capitolo 10. Allievi fattorini. - Fattorini in surrogazione di commessi. - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche. - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi L. 80,000

Capitolo 14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero. . . » 30,000

Capitolo 42. Spese per la istituzione di uffici postali italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi » 35,000

Capitolo 95. Sovvenzione alla Società di Navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi » 10,000

Capitolo 107-*bis*. Indennità agli interpreti e ai dirigenti i centralini telefonici » 10,000

Capitolo 111. Indennità per servizio prestato in tempo di notte L. 10,000

Capitolo 117. Spese d'ufficio. » 20,000

Capitolo 119. Mantenimento, restauro e adattamento di locali. » 15,000

Capitolo 139-*ter*. Spese per l'acquisto di un'area occorrente per l'impianto della stazione radiotelegrafica presso Palermo e per la costruzione di una strada d'accesso a quella stazione - Costruzione di canali di scolo e di condutture d'acqua per le stazioni di Cagliari, Napoli e Palermo (legge 24 marzo 1907, n. 111) » 30,000

Capitolo 144-*bis*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 103-*xxi* del bilancio per l'esercizio 1907-908 « Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane » » 101,850

Capitolo 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria). . . » 10,000

Totale delle maggiori assegnazioni. . . L. 351,850

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 134-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,854,000 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla legge presente.

Si dia lettura della tabella annessa a questo articolo.

CAMERINI, segretario, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

| | |
|---|-----------|
| Capitolo 1. Ministero - Personale (<i>Spese fisse</i>) | L. 19,000 |
| Capitolo 2. Ministero - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) » | 1,000 |
| Capitolo 4. Ministero - Spese varie d'ufficio » | 18,000 |
| Capitolo 7. Biblioteche della Regia marina - Materiale . . » | 2,500 |
| Capitolo 8. Telegrammi da spedirsi all'estero » | 4,000 |
| Capitolo 9. Spese postali . » | 8,000 |
| Capitolo 10. Spese di stampa » | 8,000 |
| Capitolo 12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche » | 5,000 |
| Capitolo 16. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti » | 3,500 |
| Capitolo 18. Sussidi ad impiegati e militari invalidi già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie . » | 2,000 |
| Capitolo 19. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti » | 12,000 |
| Capitolo 20. Spese di trasferta e di missioni del personale | |

| | |
|--|------------------|
| della marina militare, della marina mercantile e del personale civile L. | 420,000 |
| Capitolo 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (<i>Spese fisse</i>) . . » | 200,000 |
| Capitolo 33. Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile » | 12,500 |
| Capitolo 34. Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile » | 3,000 |
| Capitolo 45. Corpo reale equipaggi - Vestiario e spese generali » | 180,000 |
| Capitolo 49. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri » | 20,000 |
| Capitolo 57. Viveri a bordo ed a terra » | 180,000 |
| Capitolo 58. Servizio ospedaliero per militari del Corpo reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie) » | 72,000 |
| Capitolo 59. Istituti di marina (regia Accademia navale e regia Scuola macchinisti) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie » | 8,500 |
| Capitolo 61. Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti ed assistenti d'osservatorio) » | 5,000 |
| Capitolo 62. Servizio idrografico - Materiale e spese varie » | 25,000 |
| Capitolo 71. Spese per trasporti di materiali » | 25,000 |
| Capitolo 72. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare » | 160,000 |
| Capitolo 74. Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo e spese generali per gli stabilimenti militari marittimi » | 100,000 |
| Capitolo 76. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . . » | 120,000 |
| Capitolo 77. Spese varie per il personale lavorante » | 240,000 |
| Totale delle maggiori assegnazioni L. | <u>1,854,000</u> |

| Diminuzioni di stanziamento. | |
|--|------------------|
| Capitolo 3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi (<i>Spese fisse</i>) L. | 5,000 |
| Capitolo 5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni di acqua e fitti relativi » | 10,000 |
| Capitolo 6. Biblioteche della regia marina - Personale » | 2,000 |
| Capitolo 22. Distinzioni onorifiche (seprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni e medaglie di benemerenzza) » | 1,000 |
| Capitolo 23. Spese casuali » | 5,000 |
| Capitolo 38. Stato maggiore generale » | 90,000 |
| Capitolo 39. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti) » | 20,000 |
| Capitolo 41. Corpo di Commissariato militare marittimo » | 10 000 |
| Capitolo 42. Ufficiali del Corpo reale equipaggi » | 10,000 |
| Capitolo 43. Ufficiali in posizione ausiliaria (<i>Spese fisse</i>) » | 12,000 |
| Capitolo 47. Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (<i>Spesa obbligatoria</i>) » | 250,000 |
| Capitolo 48. Difese costiere - Personale (<i>Spese fisse</i>) » | 20,000 |
| Capitolo 54. Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) » | 250,000 |
| Capitolo 67. Personale civile tecnico (<i>Spese fisse</i>) » | 40,000 |
| Capitolo 68. Disegnatori della regia marina (<i>Spese fisse</i>) » | 25,000 |
| Capitolo 75. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo e a terra » | 1,092,000 |
| Capitolo 81. Personale civile transitorio e in via di eliminazione (<i>Spese fisse</i>) » | 12,000 |
| Totale delle diminuzioni di stanziamento L. | <u>1,854,000</u> |

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320 e assegnazione di lire 3,000,000 per altre spese straordinarie del Ministero della marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per altre spese straordinarie del Ministero della marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 71-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VIAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Viazzi.

VIAZZI. Sappiamo benissimo che tutte queste spese straordinarie in sostanza sono spese patrimoniali le quali più o meno hanno carattere di ordinarietà perchè si continua a farle anno per anno. L'articolo 1° di questo disegno di legge dispone che una somma di 10,000,000 di lire che viene stabilita come spesa straordinaria per ogni esercizio e fissata in un certo numero di esercizi, in forza di una legge già discussa precedentemente ed approvata con quella velocità con cui stiamo discutendo ed approvando la presente, venga anticipata di un anno.

È naturale quindi che, quando saremo al termine degli esercizi contemplati nella legge originaria, ci troveremo senza i dieci milioni e se ne dovranno quindi stanziare altri dieci. È vero che nella relazione della Giunta generale del bilancio è detto che il ministro della marina provvederà anche prima a regolare questa posizione con un apposito disegno di legge; ma intanto noi stiamo votando effettivamente una maggiore spesa di dieci milioni quasi senza accorgercene.

Ora il Governo, la Giunta del bilancio e tutti noi dobbiamo un po' darci carico di queste condizioni di cose. La relazione è stata presentata il 5 giugno, e comprendo che dal 5 al 9 una relazione così breve po-

teva esser letta e studiata; ma vi sono altri argomenti importantissimi da studiare; quindi per leggere tutto e per studiare tutto il tempo diventa breve ed è naturale che ci troviamo sempre davanti a sorprese mentre sarebbe necessario, per farsi un giudizio di ciò che siamo chiamati a discutere, specialmente quando si tratta di spese così notevoli, avere la calma di spirito e di mente indispensabili per coordinare tutti questi piccoli provvedimenti a ciò che è l'indirizzo generale dello Stato e per fare una valutazione seria quale si deve pretendere da chi fa opera di legislatore.

L'onorevole Arlotto, relatore, che è uno dei più acuti e dei più autorevoli membri della Giunta generale del bilancio, può ben raccontare a me che cosa succede in materia di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, dove l'assegnazione delle grandi spese per le opere portuarie, le bonifiche e via dicendo subisce la sorte opposta a quella delle spese di cui ora si tratta, perchè non solo non si spendono in anticipazione i fondi stanziati per gli esercizi futuri ma invece di spendere, per esempio, una data somma quest'anno, se ne rimanda lo stanziamento all'anno venturo ed intanto i lavori non si eseguono mai.

Constato il fatto e manifesto il desiderio, che non è soltanto mio, che anche queste leggi, apparentemente di carattere secondario e di poca importanza, mentre difatti non lo sono, ci siano presentate in condizioni tali che noi possiamo accuratamente esaminarle prima di votarle.

Infatti l'articolo 2 del disegno di legge non riguarda alla sua volta una questione di pura e semplice contabilità, come sembrerebbe a prima vista, per l'articolo 1º, ma riguarda una vera e propria spesa di cinque milioni, e così aggiungendo i dieci precedenti, noi avremo il totale non lieve di quindici milioni.

L'onorevole ministro della marina nella relazione ci dice che questi milioni sono egregiamente spesi, e noi possiamo anche credergli sulla parola; ma i nostri elettori non ci hanno mandato qui per fare soltanto atti di fede, che possono costituire bellissime manifestazioni di cortesia da uomo a uomo, ma non sono l'espressione precisa di ciò che è il mandato legislativo; siamo qui per esaminare, per discutere, per criticare ed eventualmente per approvare, ma soprattutto per sapere quello che si fa ed avere piena coscienza di ciò che si vota.

Ora siamo chiamati a votare cinque milioni. Sentiremo le spiegazioni, che ci saranno fornite dal ministro e dal relatore, probabilmente anche ce ne appagheremo, o, meglio, se ne appagherà la maggioranza della Camera, ma avremmo avuto piacere di poter formulare prima noi un giudizio, senza bisogno dei lumi, che ci possono venire forniti da loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Chiesa.

CHIESA EUGENIO. Aggiungo un'altra parola a quelle del collega Viazzi e la parola è questa. Vi è nella relazione della Giunta del bilancio come una certa incertezza, anche nelle sue espressioni favorevoli. Scrive il relatore della Giunta del bilancio « non ci si dice quali ragioni abbiano indotto la società a disfarsi di questo bacino con una perdita del 20 per cento, malgrado il suo ottimo stato ». Io sono piuttosto diffidente delle società, che si vogliono disfare della propria roba con perdita.

VIAZZI. Possono essere fondi di magazzino.

CHIESA EUGENIO. Già, fondi di magazzino!

Ad ogni modo sarebbe stato bene che la Camera fosse stata informata delle ragioni di questo ribasso, anche perchè so quello che si dice, e sarebbe stato bene che la Camera lo avesse saputo. Si dice: se non lo compravamo noi, c'era già chi l'avrebbe comprato, e cioè l'Austria.

L'Austria adesso è diventata un po' la testa di turco. Oramai l'Austria può indurci a far tutto.

Sarà anche vero e sarà previdente cosa. Io però trovo nelle parole della Giunta altre manifestazioni di questa incertezza là, dove è detto che questo bacino galleggiante servirà per navi di piccolissimo tonnellaggio, per le torpediniere. Io non vedo la ragione per cui si debbono fare queste spese così sminuzzate, con tanta incertezza, e non con un sistema concreto, che affronti la costruzione di tutte le opere, che occorrono.

Noi abbiamo veduto come si siano lesinate le assegnazioni per i piccoli porti, ed anche recenti pubblicazioni possono a noi far intravedere che, se veramente si vuol provvedere alle cose della nostra marina in modo definitivo, vi sono anche progetti non lontani di una possibilità finanziaria concreta, che potrebbero facilmente essere valutati e compresi anche dagli incompetenti,

come siamo noi. Accenno, per esempio, a quel famoso lago di Varano.

Un defunto distintissimo ufficiale, che l'onorevole ministro ben conoscerà, accennava alla possibilità che sull'Adriatico si potesse di questo lago di Varano...

MIRABELLO, *ministro della marina*. Non conosco chi abbia scritto l'opuscolo « 1912 ».

CHIESA EUGENIO. Non parlo di questo opuscolo, ma del progetto di un ufficiale superiore della marina defunto, che accennava alla possibilità che in questo lago di Varano per comodo della marina fosse costruito un antimurale.

Lei dirà: non facciamo mica grandi spese; e sta bene, ma io voglio accennare unicamente questi fatti perchè credo che questo sminuzzare spese che forse domani non serviranno più (e mi pare che ciò risulti chiaro anche dalle parole del relatore) ci rende titubanti a votarle. Ella sa che ad ogni modo voteremo contro, come ella ci disse l'altra mattina, ma a questo disegno siamo contrari, perchè vogliamo che ci sia un concetto informatore generale nella spesa e che non si abbia soltanto di mira lo spendere, lo spendere sempre in qualsiasi modo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

TREVES. Anche io mi faccio eco di questa esitazione generale ad approvare questo disegno di legge. Esitazione che anzitutto risulta manifesta nella relazione dell'onorevole Arlotta, la quale è una singolarissima relazione, una relazione, mi consenta di dirlo l'autorevole collega, in condizionale.

Ed io nella mia breve vita parlamentare non conoscevo ancora il sistema delle relazioni in condizionale! La relazione è tessuta così: « il ministro dice... » e poi continua allo stesso modo « il tal bacino servirebbe... », ecc., riferendo tutta la relazione che precede il disegno del Ministero e dicendo quasi: io non garantisco, che sia proprio così, ma così dice la relazione ministeriale.

E intanto con tutta questa relazione in condizionale, non ci si dice quali ragioni abbiano indotto la Società a disfarsi di quel bacino galleggiante.

Dice la relazione: « tale bacino galleggiante servirebbe a carenare... » e via via. Bisognerebbe leggerla tutta questa relazione per dimostrare che è tutta una relazione di fiducia, ma di fiducia, diremo così, personale...

Una voce. E condizionata.

TREVES. ...e condizionata.

In fatti il relatore dice: « per tutto ciò che riguarda i servizi logistici e le basi di operazione ci piace di sperare che le spese saranno fatte con accorgimento assoluto, ecc. ». Ci piace di sperare! Ora, se tale è lo stato d'animo del relatore, che avrà avuto i maggiori elementi di conoscenza di questo disegno di legge, maggiori elementi che non possiamo aver noi, quale dovrà essere lo stato d'animo nostro? Non potrà essere che quello di una grande perplessità.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della marina, ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Potrebbe parlare prima il relatore, perchè egli è stato più direttamente attaccato.

ARLOTTA, *relatore*. Come vuole, onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ARLOTTA, *relatore*. Comincerò col difendermi dagli appunti che mi sono stati mossi, e risponderò complessivamente ai colleghi Viazzi, Chiesa e Treves, i quali si sono appoggiati a vicenda nelle loro argute osservazioni, delle quali talune riguardano anche la forma « condizionale », come mi pare dicesse il collega Treves, della mia relazione.

Cominciamo dall'articolo 1. Orbene, onorevole Viazzi, non si tratta qui già di una nuova spesa, come mi sembra che ella accennasse; è una spesa già ordinata con una legge precedente e già fatta, nel senso che quelle navi che dovevano costruirsi con i fondi stanziati da quella legge, sono già costruite, e sono anche alla vigilia di entrare a far parte delle nostre forze navali.

LEALI. È una fortuna, ma è un brutto mezzo.

ARLOTTA, *relatore*. Quindi si tratta unicamente di ciò: i pagamenti di queste navi erano stabiliti per legge rateati in parecchi esercizi; il ritardare il pagamento implica una perdita d'interessi abbastanza onerosi per lo Stato.

Ora, poichè le condizioni felici del bilancio di quest'anno permettono di anticipare una rata di dieci milioni, si viene con questo disegno di legge a chiedere al Parlamento l'autorizzazione a questo anticipo di pagamento, che ha per effetto il risparmio degli interessi.

Questa, dunque, non è che una pura e semplice operazione di tesoreria o di cassa

che dir si voglia. E veniamo alle disposizioni dell'articolo 2. Qui veramente si tratta di una spesa nuova, una spesa cioè di cinque milioni ripartiti tra l'acquisto di un bacino galleggiante, parte della spesa occorrente per la costruzione di un bacino stabile, già votato precedentemente, nell'arsenale di Venezia per altri provvedimenti giudicati indispensabili e finalmente per l'allungamento degli scali di costruzione nei due cantieri di Castellammare e di Spezia, allungamento reso necessario dalle maggiori dimensioni delle navi che si vanno ad impostare. Perchè, come i colleghi sanno, le navi moderne sono assai più grandi e più lunghe delle antiche, ed è necessario di allungare gli scali.

Bacino galleggiante. Il bacino galleggiante, come avrete letto (è detto chiaramente) nella relazione ministeriale ed in quella della Giunta generale del bilancio, appartenente ad una società di navigazione, la Società veneta.

Questo bacino galleggiante ci è stato assicurato dal Ministero (e qui prego gli onorevoli colleghi di mettersi un po' nei panni dei relatori della Giunta del bilancio, i quali non possono mica andare a controllare ogni singola asserzione andando a riscontrare i documenti, i contratti e tutto il resto...

LEALI. Questa è una disgrazia...

ARLOTTA, *relatore*. ...quando non ci siano dei fondati dubbi sulla buona fede del ministro proponente, ed io dichiaro che nessun dubbio di questo genere era possibile in quest'occasione) ci è stato assicurato dunque dal Ministero e si ritiene per accertato che questo bacino fu pagato dalla Società Veneta un milione e mezzo, e oggi si rivende a noi per un milione e 200 mila lire, vale a dire con una perdita del 20 per cento.

Il vostro relatore ha cercato di essere coscienzioso e di accennare a qualche punto che poteva meritare la vostra attenzione, vale a dire il perchè questa Società venda con una perdita del 20 per cento il bacino che le costò un milione e mezzo. Ma subito dopo (e questo era per provocare la risposta che ora or vi darà certamente l'onorevole ministro) subito dopo vi accenna nella relazione: « molto probabilmente sarà per l'ammortamento del materiale galleggiante » perchè voi sapete, che qualunque materiale galleggiante deve essere ammortizzato in un numero di anni corrispondente alla sua durata.

Se una nave può durare venti anni, poniamo il caso, bisogna che chi la possiede, sia essa una nave mercantile o una nave da guerra, in ciascun anno deduca dal suo valore una ventesima parte, se vuole avere veramente il valore reale e non già un valore immaginario.

Ora, la spiegazione logica, la spiegazione che s'impone è questa: che il bacino non essendo oggi stato costruito, ma esistendo già da parecchio tempo, la Società abbia potuto consentire a diffalcare dal suo prezzo una somma corrispondente agli ammortamenti fatti nel numero di anni dacchè esisteva questo bacino.

Si meraviglia il collega Treves della forma condizionale. Ma, collega Treves, io non posso asserire in modo assoluto le cose che a me non risultano direttamente. Sono le forme che si adoperano quando si vuole un po' arrotondare il pensiero, e non dare quell'avallo personale che il collega Treves vorrebbe dal relatore sulla bontà dell'acquisto. Collega Treves, se ella mette prima la sua firma, io, dopo la sua, aggiungo volentieri la mia, perchè so che ella può pagare prima di me; ma da solo, come non ho mai avallate cambiali, non vorrei neppure avallare operazioni di questo genere!

Siamo un po' giusti e ragionevoli! Il bacino galleggiante non servirà soltanto per il naviglio torpediniere, come diceva, mi pare, l'onorevole Chiesa; il bacino galleggiante è della portata di 5 mila e 200 tonnellate; quindi non può servire a materiali grossi da guerra, non può servire agli incrociatori che superano le 7 mila tonnellate e molto meno alle corazzate che vanno ora da 12 a 14 mila tonnellate e arriveranno fra poco a 20 mila tonnellate; ma può servire per tutto il naviglio ausiliario: *scouts*, piroscafi, trasporti, cisterne, ed altri di questo genere. E poi, è utile di non perdere di vista che in queste relazioni, egregi colleghi, e in questi disegni di legge, c'è sempre una parte che bisogna sopporla senza dirla troppo spiattellatamente. Noi abbiamo coste molto estese, un mare dove i punti di approdo e di rifornimento scarseggiano, cosicchè può esser necessario trasportare un bacino da un punto all'altro dalla costa. Questo complesso di ragioni può rendere desiderabile l'acquisto di un bacino galleggiante mentre si studiano ancora quelle tali basi di operazione e di rifornimento un poco di là da venire.

E senza ingolfarci nei progetti mirabo-

lanti che richiedono centinaia e centinaia di milioni, può essere utile cosa, ed io credo fermamente che sia utile cosa, l'aver punti dove le nostre navi, specialmente quelle di più moderato tonnellaggio, possano essere facilmente carenate e facilmente riparate, come avviene coi bacini galleggianti.

Ma una gran parte dei cinque milioni è assorbita da un bacino stabile nell'arsenale di Venezia, nuovo bacino in muratura; e questa è certamente un'opera che servirà grandemente non solo ai bisogni della flotta da guerra, ma anche ai bisogni della flotta mercantile, perchè i bacini che si costruiscono in questi grandi porti possono essere adibiti anche ai bisogni della flotta mercantile.

Quindi questa mi sembra una spesa utile, opportuna, sulla quale non ci sia da elevare dubbi.

Pel complesso di queste considerazioni io credo che la Camera possa con animo sicuro approvare questa spesa che va a gravare l'esercizio corrente, cioè 1908-909, in attesa di ben maggiori richieste, sulle quali avremo l'onore di presentare la relazione tra uno o due giorni.

Un'ultima osservazione al collega Viazzi ed ho finito.

Collega Viazzi, ella si lagna della brevità del termine; ma ella dovrebbe piuttosto lagnarsi, mi perdoni la frase, delle sue molte occupazioni che non le permettono di leggere i documenti parlamentari, perchè questo disegno di legge è stato presentato nella seduta del 1° aprile 1909: siamo a giugno, e francamente mi pare che ci sia stato tutto il tempo per leggere e studiare.

VIAZZI. Il disegno di legge, non la relazione della Giunta!

ARLOTTA, *relatore*. Se lei non lo ha fatto, la colpa certo non è del Governo, nè del relatore della Giunta del bilancio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ringrazio l'onorevole relatore per quanto ha detto e per avere spianato la via alle delucidazioni che ben volentieri darò ora alla Camera e agli onorevoli deputati che hanno parlato su questo argomento.

Anzitutto mi associo completamente alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore su quanto ha detto l'onorevole Viazzi.

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 1° aprile. L'onorevole rela-

tore ha già detto quanto occorreva per ciò che riguarda la sua relazione; io parlerò della mia, in cui sono specificate tutte le delucidazioni, che potrei anche ripetere qui a voce alla Camera.

Dal 1° aprile è passato tempo sufficiente per leggere e per domandare qualsiasi schiarimento al Ministero della marina; perchè io sono ben felice di dare tutti gli schiarimenti agli onorevoli deputati che me li chiedono.

È mio dovere ed anche mio piacere, perchè di sorprese non è il caso di parlare. Non ne faccio a nessuno, e non me lo permetterei, per deferenza alla Camera e per la dignità dello stesso mio grado e della mia persona.

Per quanto riguarda il primo articolo, l'onorevole Viazzi ha parlato di 10 milioni, quasi che fossero milioni nuovi. No, onorevole Viazzi, la Camera sa benissimo che il 2 luglio 1905 ha votato una legge, così detta dei maggiori assegnamenti, per 132 milioni.

Questa legge comprendeva dettagliatamente un fabbisogno di costruzioni navali, incrociatori di 10 mila tonnellate, un certo numero di torpediniere, di sottomarini, di cacciatorpediniere, e 17 milioni per rinnovazioni del nostro munizionamento anti-quato, per munizionamento nuovo, per mine subacquee, ecc.

Quel programma, che il ministro della marina è andato e va svolgendo in gran parte, mediante l'acquisto e la costruzione di questi materiali, doveva, secondo l'espresso voto del Parlamento, svolgersi in un dodicennio, dal 1905 al 1916-17.

Quel materiale è ora in gran parte pronto e della somma stanziata si hanno ancora disponibili 66 milioni, che però, essendo ripartiti come assegnazioni in vari esercizi, non sono disponibili subito; ed allora per poter effettuare questi pagamenti, già due anni fa e l'anno scorso ho proposto che le più lontane quote di 11 milioni annue assegnate negli esercizi finanziari 1916-17 e 1915-16 fossero anticipate, ed anche quest'anno ho fatto la medesima proposta: però quest'anno il ministro del tesoro, il quale ha la responsabilità di tutte le spese dei Ministeri, invece di anticipare 11 milioni, ha creduto anticipare soltanto 10 milioni dell'esercizio 1914-15, trasportandoli nell'esercizio 1908-909.

Come vede adunque, onorevole Viazzi, questi 10 milioni sono già acquisiti al Ministero per lo svolgimento di un programma

che è già stato approvato a grandissima maggioranza dalla Camera.

Giustamente ha poi osservato l'onorevole relatore che due incrociatori che facevano parte di questo programma, la cui costruzione fu affidata alla nostra industria privata, sono pronti ad entrare in armamento ed in squadra.

Non avendo tutta la somma disponibile per pagarli subito, evidentemente occorre pagarli poco a poco; ed io nel 1904 feci un contratto con cui il Governo si obbligava di effettuare il pagamento a quote quinquennali, a consegna effettuata, pagando il 3.75 per cento di interesse. Ora avendo la possibilità di pagare subito, questo interesse sarebbe stato risparmiato.

Questo per quanto riguarda il primo articolo.

Riguardo al secondo l'onorevole Chiesa ha iniziato immediatamente il suo discorso con frasi plastiche: ed esaminando le ragioni che hanno indotto la Società anonima veneziana a disfarsi del bacino galleggiante di cui si propone l'acquisto per conto dello Stato, lo ha chiamato nientemeno che un « fondo di magazzino ».

CHIESA EUGENIO. Proprio così e non so a che cosa possa servire.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io lo so e conosco anche in quale stato si trovi, perchè l'ho fatto visitare due volte e le darò tutte le spiegazioni: è giusto che ella e la Camera sappiano che cosa si compra.

Orbene non si tratta affatto di un fondo di magazzino; questo bacino galleggiante anzitutto stazza 5,200 tonnellate e quindi evidentemente non è adatto per le navi di 6 o 7 mila tonnellate, ma è invece adatto per carenare e ripulire le nostre navi esploratrici che sono di 3,600 tonnellate circa, e simultaneamente più cacciatorpediniere e navi minori.

Perciò questo bacino, finchè non potremo disporre del bacino di Taranto iniziato due anni fa e di quello di Venezia, per la cui costruzione, essendo di grandissime dimensioni, occorreranno altri 4 o 5 anni, evidentemente servirà a Brindisi o a Taranto o in altri luoghi, potendosi esso trasportare ovunque per carenare e ripulire le navi che ho indicato.

Il bacino di cui si tratta, posseduto dalla Società anonima veneziana d'industrie navali e meccaniche è stato varato nel 1904, rimorchiato a Venezia nel settembre 1905 ed ha cominciato a funzionare a tale data.

Non si tratta quindi di un fondo di magazzino, perchè è un bacino nuovo che ha quattro anni di esistenza. La Società veneziana se ne disfa non perchè il bacino non sia buono, ma perchè esso non rendeva in rapporto al capitale che era costato.

Questo non riguarda nè la mia proposta, nè la bontà del bacino, e non riguarda neanche la opportunità che il ministro della marina venga a proporre l'acquisto, perchè l'opportunità credo di averla dimostrata dicendo di quale utilità ci è questo bacino nel momento presente non solo, ma anche per l'avvenire.

Riguardo le sue dimensioni, esse non sono così piccole, come si crede da alcuni, perchè misura 111 metri di lunghezza; la sua potenza di sollevamento è di 4800 tonnellate. Il suo costo è stato di lire 1,500,000, quando è stato costruito e pagato, e una Commissione che l'ha visitato ultimamente, l'ha valutato per 1,220,000 lire, compreso naturalmente lo svalutamento dovuto ai quattro anni trascorsi.

ARLOTTA, *relatore*. Quattro o cinque? Se sono cinque anni, la cifra è esatta, perchè lo svalutamento è del 5 per cento.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Può essere sicura la Camera che, quando si tratta del denaro dello Stato, io pongo la più grande attenzione ed ogni possibile cautela per spenderlo bene. L'onorevole Chiesa ha terminato dicendo che non vi è un concetto informatore generale nella spesa, perchè vede venire ogni tanto di queste domande alla Camera. Ma anzitutto, come ha detto l'onorevole relatore, questo disegno di legge è appunto svolto ora, perchè il ministro del tesoro, soltanto ora, nel bilancio del 1908-09 assegnò, come già altri anni ha fatto, i fondi devoluti, mentre altri maggiori assegnamenti, che verranno quando discuteremo il bilancio della marina, riguardano gli esercizi dal 1909-10 in poi.

Quanto alle altre ragioni di spesa, esse sono specificate al comma c) e riguardano il prolungamento degli scali di costruzione. Ora gli scali di Castellammare e di Spezia, sui quali furono costruite delle navi abbastanza lunghe, non sono più sufficienti per navi prossime alle 20 mila tonnellate, e fu perciò necessario di allungarli.

Evidentemente questo lavoro straordinario ed indispensabile non può gravare sui fondi ordinari assegnati al Genio militare per manutenzione dei fabbricati e degli arsenali.

Riguardo alle altre spese di 3,450,000 lire, esse si riferiscono a varie voci. Prima di tutto vi è il bacino di Venezia, il quale sarà iniziato quanto prima, e per questo bacino la somma da spendere è di circa 10 milioni e 400 mila lire. A Venezia la costruzione di un bacino non è così facile come altrove, perchè il fondo è tutto melma, si lavora nell'acqua, e le fondazioni costano moltissimo.

Poi per fare questo bacino accanto ad altri già esistenti, bisogna spostare il canale delle Fondamenta Nuovissime, riempire uno specchio d'acqua, costruire delle officine vicino al bacino, ecc. ecc. A Venezia poi bisogna allargare anche la porta di entrata delle navi in Arsenale. Oggi le navi sono grandi, e la porta è ancora quella dei tempi della Repubblica Veneta.

CHIESA EUGENIO. Ma lei ha parlato di 10 milioni!

MIRABELLO, *ministro della marina*. Con la legge del 5 luglio 1908 fu già portata alla Camera la questione del bacino di carenaggio di Venezia, per il quale furono assegnate 650 mila lire. Oggi, in aggiunta a queste 650 mila lire, se ne portano altre 850 mila.

Nel disegno di legge non figura la distinta, ma io l'ho portata nella supposizione che qualche deputato desiderasse conoscerla.

CHIESA EUGENIO. Ma i 10 milioni?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ma i 10 milioni, onorevole Chiesa, io già dissi che sono quelli, che si anticipano, nella legge 2 luglio 1905 votata dal Parlamento e che nulla hanno a che fare col bacino. Dunque la rimanente somma per completare la spesa del bacino di carenaggio trovata stanziata nel disegno di legge presentato, che è davanti alla Giunta del bilancio, nel quale sono contemplati i maggiori assegnamenti, per vari esercizi, fino al 1915-1916. Perchè in tale disegno di legge non sono contemplate soltanto le costruzioni di nuove navi, ma anche il completamento del bacino di carenaggio, del quale si parla qui.

La somma che domandiamo oggi non è che un anticipo sulla somma totale.

Facciamo in questo modo perchè i nuovi fondi richiesti colle variazioni al bilancio cominciano con l'esercizio 1910-11, e intanto occorre iniziare i lavori fin dall'esercizio in corso; onde si domanda intanto quella parte che è necessaria sul momento e che

il tesoro può dare sull'esercizio in corso 1908-1909.

Il dilemma è molto chiaro.

Se domandavo 10 milioni, e se il ministro del tesoro me li avesse negati, avrei dovuto abbandonare l'idea di avere questo bacino. Invece la Camera ne ha riconosciuto la necessità ed io comincio a dire: datemi i fondi per andare avanti, non tutti, ma quelli che sono necessari per iniziare i lavori. Credo, del resto, che tutti facciamo così. (*Bravo! — Interruzione del deputato Viazzi*).

Ma non è un bacino che serva a me, onorevole Viazzi; serve alla flotta. Noi difettiamo assolutamente di bacini. Se ella sapesse quanti ne hanno le altre nazioni, principalmente l'Inghilterra!

Tutte le marine aumentano e quando le navi diventano di 26 mila tonnellate, come in America, evidentemente non possono più essere contenute in bacini capaci di contenere navi di sole 12 mila tonnellate. Secondo le località poi si fanno bacini in muratura o galleggianti.

Ma per fare bacini galleggianti capaci di navi di 20 mila e più tonnellate, bisogna avere una profondità di acque di almeno 19 metri, per affondarli.

In quanto alla costruzione ed all'attrezzamento del laboratorio per alti esplosivi, dirò che è necessario avere appositi fabbricati e macchine speciali, che costano denari.

E poichè si sono inventati nuovi esplosivi capaci di apportare la distruzione che si intende che avvenga sopra una nave quando questa sia colpita da un proiettile, non è possibile lavorare questi alti esplosivi nel luogo stesso dove si lavorano quelli che erano immuni dai pericoli che presentano questi ultimi. Ed allora bisogna fare un nuovo laboratorio e metterci dentro gli strumenti e le macchine necessarie per lavorarli.

O si abolisce la guerra o, se si deve fare, bisogna farla come si deve. (*Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

La marina costa, onorevole Chiesa, e se non si vuole, lo si dica.

Io dico soltanto che porto qui alla Camera delle domande di spese che sono necessarie, ed assicuro che i denari non li butto via, ma li spendo nel miglior modo possibile e con tutte le precauzioni.

Il ministro della marina è pronto a dare tutte le spiegazioni non solo alla Camer

ma anche ai singoli deputati, se ne desiderano.

Se qualcuno ha consigli da darmi, io benvolentieri li accetto; ma abolire le spese val quanto dire abolire la marina.

Ora, poichè la Camera ha votato le navi, come vuole, onorevole Chiesa, che io ritardi a fare gli esplosivi? A che cosa servono le navi? A sparare. Se non sparano, non servono a niente. (*ilarità — Approvazioni*). Senza l'alto esplosivo, la nave non serve a niente, ed allora aboliamo le navi. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale di questo disegno di legge, e passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvato l'aumento di assegnazione di lire 10,000,000 al capitolo n. 83 « Costruzione ed acquisto di navi e materiali per la regia marina da guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1908-909, ed è diminuito di egual somma lo stanziamento stabilito al medesimo scopo per l'esercizio 1914-915 dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1905, n. 320.

(*È approvato*).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 5,000,000, in aumento delle spese effettive consolidate del Ministero della marina per l'esercizio 1908-909, da erogarsi nel modo seguente:

a) Acquisto del bacino galleggiante dalla Società anonima veneziana d'industrie navali e meccaniche L. 1,200,000

b) Spese per la costruzione di un bacino di carenaggio a Venezia: per il miglioramento dei servizi logistici della flotta, per basi navali; per il completamento del balipodio della Castagna e per la costruzione ed attrezzamento di un laboratorio di alti esplosivi a Valdilochi » 3,450,000

c) Prolungamento degli scali di costruzione di Spezia e Castellammare di Stabia » 350,000

Totale L. 5,000,000

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione delle somme suddette nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 ed al riparto delle spese indicate nel comma b).

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione di un ultimo disegno di legge per l'approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto.

Si dà lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 126-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

È approvata l'unita transazione tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto, ed è stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1908-909 la somma di lire ventimila, da pagarsi alla Banca predetta a titolo di transazione.

Si dia lettura della transazione annessa al disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge:

Atto di transazione tra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto.

Il signor commendatore Vincenzo Magaldi, direttore generale del credito, della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali, delegato a rappresentare S. E. il ministro di agricoltura, industria commercio nella stipulazione del presente contratto, e il signor marchese Antonio

Guidi, presidente della Banca di San Benedetto del Tronto, munito di regolare autorizzazione;

Premesso che, volendo il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Banca di San Benedetto del Tronto evitare il giudizio per la liquidazione di danni in seguito all'annosa vertenza promossa con citazione 10 settembre 1897 avanti il tribunale di Ascoli Piceno e chiusasi allo stato degli atti con sentenza 20 marzo 1905 della suprema Corte romana; vennero intavolate trattative di amichevole componimento, le quali portarono ad una proposta di transigere la vertenza mediante un compenso di lire ventimila da pagarsi alla Banca di San Benedetto;

Che tale proposta di transazione ha ottenuto il voto favorevole del Consiglio di Stato con parere 26 giugno 1908, n. 4880.

In seguito di che, volendo le parti interessate tradurre in atto quanto fra di loro venne amichevolmente concordato, in base alle premesse di fatto suaccennate, che si intende e vuole che formino parte integrante del presente contratto, stabiliscono quanto segue:

1° Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio si obbliga di pagare alla Banca di San Benedetto del Tronto la somma di lire ventimila.

2° La ridetta somma di lire ventimila, netta da qualunque imposta, tassa e spesa, le quali tutte debbono far carico sul Ministero, deve essere pagata alla Banca di San Benedetto del Tronto non più tardi del 30 giugno 1909.

3° Se il pagamento avvenisse oltre il detto termine sarà dovuto sulla somma anche l'accessorio degli interessi nella misura legale.

4° Detta somma la Banca di San Benedetto del Tronto accetta e promette di ricevere a completa tacitazione di ogni suo diritto per modo che null'altro essa possa pretendere a titolo sia di danni che d'interessi, spese e per qualunque titolo.

5° Il presente contratto, mentre vincola la Banca di San Benedetto dal momento in cui viene da essa firmato, non sarà però obbligatorio per l'amministrazione se non quando sarà approvato per legge e nei modi di legge.

Roma, li 1° aprile 1909.

VINCENZO MAGALDI.

ANTONIO GUIDI.

Registrato a Roma, li . . .
al Registro 284, n. 33995 *Atti privati*
Esatte lire *gratis* provv.

Il Ricevitore

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1909. — Tip. della Camera dei Deputati.